

**Allegato parte integrante**  
Regolamento

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).**

Art. 1

*Modificazioni del titolo del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. Il titolo del Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. è sostituito dal seguente:

“Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).”

Art. 2

*Modificazioni dell'articolo 1 del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. All'articolo 1 del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: “In attuazione degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100” sono sostituite dalle seguenti: “In attuazione degli articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100” e dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a bis) i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali;”;

b) dopo la lettera b) del comma 2 sono inserite le seguenti:

“b bis) i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale sono indicati come “piazzali forestali”;

b ter) i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale sono indicati come “rifugi forestali”;

b quater) le rimesse per il ricovero di macchine e attrezzature forestali previste dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale sono indicate come “rimesse forestali”;

Art. 3

*Inserimento del Titolo I bis del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. Dopo il Titolo I del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008 è inserito il seguente:

“Titolo I bis

*Parametri dimensionali e caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali*

Art. 6 bis

*Oggetto*

1. In attuazione dell'articolo 62, comma 2 della legge provinciale, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali riguardano:

- a) le strade forestali e le piste d'esbosco;
- b) i piazzali forestali;
- c) i rifugi forestali;
- d) le rimesse forestali;
- e) i sentieri forestali, quali opera accessoria alle infrastrutture forestali.

2. Questo titolo costituisce specifica disciplina provinciale in materia di strade forestali ai sensi dall'articolo 65 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

3. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche specificati da questo titolo si applicano alle nuove realizzazioni, agli adeguamenti, ai potenziamenti e comunque agli interventi diversi dalla manutenzione delle infrastrutture forestali, quando il titolo abilitativo ha efficacia dopo l'entrata in vigore di questo titolo.

4. Gli interventi previsti dal comma 3 sono realizzati secondo quanto stabilito da questo titolo tenuto conto delle esigenze d'uso e di sicurezza e in modo da garantire la compatibilità con le condizioni dei luoghi e con l'assetto idrogeologico. Fatto salvo quanto diversamente specificato da questo titolo, la struttura provinciale competente stabilisce sulla base di evidenze tecnico-progettuali la compatibilità delle infrastrutture forestali anche in deroga ai parametri dimensionali e alle caratteristiche tecniche previste da questo titolo, quando il rispetto di questi parametri e caratteristiche non può essere garantito in ragione delle condizioni dei luoghi o dell'assetto idrogeologico.

5. L'allegato B bis a questo regolamento riporta il glossario dei termini tecnici adottati da questo titolo.

Art. 6 ter

*Parametri e caratteristiche delle strade forestali*

1. Le strade forestali sono distinte nelle categorie di strada forestale ordinaria e di strada forestale camionabile. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle strade forestali sono riportati nell'allegato B bis a questo regolamento.

2. Le strade forestali sono collegate alla viabilità pubblica idonea al passaggio dei mezzi previsti nell'allegato B bis a questo regolamento e le loro diramazioni secondarie non possono essere di categoria superiore. La strada forestale camionabile

termina in modo da consentire la manovra di inversione del senso di marcia dei mezzi previsti dall'Allegato B bis a questo regolamento.

3. Le strade forestali sono composte da carreggiata, banchine ed opere eventuali. La banchina può essere omessa sul lato a monte, se la strada è realizzata a mezza costa, o su entrambi i lati e solo per tratti limitati, se la realizzazione risulta tecnicamente incompatibile con le condizioni dei luoghi o con le opere previste. Lungo l'intero percorso sono previste delle piazzole di scambio per consentire l'incrocio dei mezzi che percorrono la stessa strada in opposto senso di marcia. La frequenza e la distribuzione delle piazzole di scambio contemperano le esigenze d'uso della strada con le condizioni dei luoghi.

4. Lo strato superficiale della carreggiata è stabilizzato con materiale inerte di origine naturale. La pavimentazione della carreggiata è ammessa nei tratti con pendenza superiore alla pendenza massima prevista ed è realizzata con sistemi compatibili con la destinazione d'uso della strada. Il deflusso superficiale delle acque convogliate dalla strada e dalle opere eventuali è regimato in modo da assicurare la stabilità idrogeologica del suolo circostante.

5. La strada forestale camionabile è realizzata nelle aree silvo-pastorali quando il passaggio di mezzi pesanti o ingombranti è necessario in ragione delle particolari funzioni produttive delle aree o per esigenze di sicurezza. Tali aree sono individuate dai piani forestali e montani. La coerenza del progetto di strada forestale camionabile con i piani è accertata dalla struttura provinciale competente, che può disporre a tal fine anche un apposito approfondimento tecnico relativo alle analisi e alle previsioni dei piani.

6. Nelle more della approvazione dei piani forestali e montani, la struttura provinciale competente si esprime sulla compatibilità del progetto di strada forestale camionabile rispetto alle caratteristiche dell'area silvo-pastorale interessata, con particolare riguardo alle funzioni produttive e alle esigenze di sicurezza, sulla base di approfondimenti tecnici progettuali svolti su un ambito territoriale di dimensione e configurazione adeguate che prescindono dai limiti delle proprietà forestali e dai confini territoriali degli enti locali coinvolti.

#### Art. 6 quater

##### *Parametri e caratteristiche delle piste d'esbosco*

1. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle piste d'esbosco sono riportati nell'allegato B bis a questo regolamento.

2. Ai fini di questo titolo, non rientrano nelle piste d'esbosco le vie temporanee per l'esbosco, in quanto equiparate a suolo forestale e funzionali alle singole utilizzazioni del bosco.

3. La pista d'esbosco è collegata alla viabilità pubblica oppure, preferibilmente, alle strade forestali.

4. La pista d'esbosco è sempre a fondo naturale. La movimentazione del terreno per l'apertura della pista d'esbosco interessa l'orizzonte superficiale del suolo, costituito prevalentemente da terreno vegetale, e comunque lo scavo non supera un metro di profondità. Lo scavo della roccia madre è limitato alla rimozione dell'accidentalità superficiale oppure al superamento di punti critici. L'intera movimentazione è realizzata mediante il conguaglio tra scavi e riporti con compensazione in loco.

5. Non sono ammesse opere accessorie, eccetto sistemi localizzati di bioingegneria per il mantenimento della pista d'esbosco e per regimare il deflusso delle acque. Tra i predetti sistemi rientrano le canalette in legno, i vespai in pietra ed i sostegni in legno e pietra di altezza inferiore a 1,5 m.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 4, al fine di consentire il transito in sicurezza dei mezzi previsti dall'Allegato B bis a questo regolamento per la pista d'esbosco, all'occorrenza, è ammessa la distribuzione localizzata di materiale inerte di origine naturale in quantità idonea a ridurre il rischio di scivolamento.

#### Art. 6 quinquies

##### *Parametri e caratteristiche dei piazzali forestali*

1. I piazzali forestali consentono la prima lavorazione ed il deposito del legname, a supporto dell'attività produttiva connessa ai boschi circostanti. A tal fine, i piazzali forestali sono individuati in modo da garantire un accesso agevole durante tutto l'anno.

2. Il piazzale forestale è collegato alla strada forestale camionabile o alla viabilità pubblica idonea al passaggio dei mezzi previsti dall'Allegato B bis a questo regolamento per la strada forestale camionabile. E' possibile pavimentare la parte del piazzale forestale adibita al transito dei mezzi. La carreggiata di collegamento tra il piazzale forestale e la viabilità pubblica pavimentata può essere pavimentata solo se la lunghezza del collegamento non supera i 200 metri.

3. La superficie del piazzale forestale è piana, ha un'area minima di 2000 metri quadri ed è commisurata al quantitativo di legname proveniente dai boschi circostanti. La struttura provinciale competente può stabilire la riduzione dell'area minima fino a 1200 metri quadri, nelle ipotesi previste dall'articolo 6 bis, comma 4, secondo periodo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il piazzale forestale è stabilizzato con materiale inerte di origine naturale. Il deflusso delle acque superficiali e profonde convogliate dal piazzale forestale e dalle opere eventuali, all'occorrenza anche attraverso appositi drenaggi, è opportunamente allontanato e regimato in modo da assicurare la stabilità idrogeologica del suolo circostante.

#### Art. 6 sexies

##### *Parametri e caratteristiche dei rifugi forestali*

1. I rifugi forestali sottoposti a questa disciplina ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 3, hanno una dotazione minima costituita da una cucina, quattro posti letto, un servizio igienico, un locale deposito ed una superficie esterna coperta. I rifugi forestali rispettano gli indirizzi e i criteri per gli interventi di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale ai sensi della normativa urbanistica provinciale, in quanto compatibile.

2. I rifugi forestali di nuova costruzione sono destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi durante periodi limitati dell'anno e sono realizzati nelle aree disagiate, quanto a possibilità di accesso meccanizzato, previste dai piani forestali e montani. Tali rifugi non possono avere una superficie utile maggiore di 60 metri quadri ed un volume complessivo superiore a 180 metri cubi.

3. Possono essere recuperati e destinati a rifugi forestali gli edifici esistenti, di dimensioni comunque non superiori del 20 per cento rispetto a quelle previste dal comma 2 per i rifugi forestali di nuova costruzione. Per gli edifici di dimensioni

inferiori rispetto a quelle stabilite nel comma 2 sono ammessi ampliamenti volti a realizzare la dotazione minima prevista dal comma 1, se a seguito degli ampliamenti il rifugio non supera le dimensioni previste dal comma 2.

#### Art. 6 septies

##### *Parametri e caratteristiche delle rimesse forestali*

1. La rimessa forestale può essere di nuova costruzione oppure derivare dal recupero di edifici preesistenti ed è realizzata nelle aree previste dagli strumenti urbanistici, ove sono ammessi edifici per il ricovero di macchine e attrezzature forestali.

2. La rimessa forestale è costituita da uno o più locali per il ricovero di macchine e attrezzature forestali, da un locale con funzioni tecnico-amministrative e da un servizio igienico, ha una superficie utile inferiore a 200 metri quadri ed è dotata di energia elettrica, di acqua potabile e di scarichi per acque nere e per acque bianche.

#### Art. 6 octies

##### *Parametri e caratteristiche dei sentieri forestali*

1. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche dei sentieri forestali sono riportati nell'allegato B bis a questo regolamento.

2. Ferma restando la normativa provinciale in materia di sentieri alpini, i sentieri forestali sono realizzati nelle aree a bosco in modo da agevolare il passaggio delle persone sul suolo forestale. Tali sentieri hanno una larghezza inferiore a 1,2 metri e sono realizzati con le modalità previste per le piste d'esbosco dall'articolo 6 quater, commi 4 e 5.

3. Al fine di consentire alle persone la fruizione in sicurezza dei sentieri forestali, è ammessa la predisposizione di eventuali appositi ausili, nonché la distribuzione localizzata di materiale inerte di origine naturale in quantità sufficiente a ridurre il rischio di scivolamento.”

#### Art. 4

##### *Abrogazione dell'articolo 12 del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. è abrogato.

#### Art. 5

##### *Modificazioni dell'articolo 22 del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. Al comma 2 lettera c) dell'articolo 22 del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. le parole “le strade forestali di arroccamento principale a vasti complessi montani” sono sostituite dalle seguenti: “le strade forestali che interessano aree montane”

#### Art. 6

##### *Inserimento dell'articolo 22bis del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. Dopo l'articolo 22 del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. è inserito il seguente:

“Art. 22 bis  
*Strade forestali di arroccamento*”

1. Le strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, comunque classificate, rappresentano la via principale d'accesso alle porzioni sommitali di complessi montani di ampia superficie, tenuto anche conto della gestione faunistica del territorio, così come articolato nel regime riservistico di cui al Capo III della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia). Non sono considerate strade di arroccamento i ramali secondari delle stesse. Sulle strade di arroccamento è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore da parte degli esperti accompagnatori qualora impegnati nelle attività di accompagnamento previste dall'articolo 39, comma 13, della legge provinciale n. 24 del 1991, nonché da parte di persone portatrici di minorazioni, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

2. Le strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani sono individuate dal comune amministrativo territorialmente competente, di concerto con le altre amministrazioni comunali eventualmente interessate dal tracciato nel rispetto della procedure di classificazione prevista dall'articolo 24.

3. La richiesta di individuazione delle strade forestali di arroccamento o di variazione dell'individuazione può essere presentata oltre che dai soggetti previsti dall'articolo 24, comma 2, anche da parte dell'ente gestore dell'attività venatoria in Provincia di Trento e delle associazioni che per statuto si occupano di persone diversamente abili.

4. In prima applicazione, il termine di presentazione delle richieste di individuazione di strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, presentate secondo quanto previsto dal comma 2, scade il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore di questa disposizione.

5. Il comune amministrativo competente provvede per ciascuna strada ad annotare negli elenchi delle strade forestali previsti dall'articolo 100, comma 1, della legge provinciale l'avvenuta individuazione.”

Art. 7  
*Modificazioni dell'articolo 25 del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. All'articolo 25 del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 dopo le parole “avverso i provvedimenti” sono inserite le seguenti: “di individuazione,”;
- b) nel comma 2 dopo le parole “il provvedimento di classificazione” sono inserite le seguenti: “o di individuazione”.

Art. 8  
*Inserimento dell'articolo 27bis del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. Dopo l'articolo 27 del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. è inserito il seguente:

*“Art. 27 bis*

*Identificazione degli esperti accompagnatori ai fini del transito con veicoli a motore*

1. L'esperto accompagnatore ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale n. 24 del 1991 che svolge funzioni di accompagnamento espone sul veicolo copia del tesserino che attesta la qualifica di accompagnatore, ai fini del transito con veicoli a motore sulle strade forestali di arroccamento.”

*Art. 9*

*Modificazioni all'articolo 34 del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. Al comma 1 dell'articolo 34 dopo le parole “salvo autorizzazione” sono inserite le seguenti:

“nonché, per le strade forestali individuate come di arroccamento, la scritta “strada di arroccamento”.

*Art. 10*

*Inserimento dell'allegato B bis al D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. Dopo l'allegato B del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008 è inserito l'allegato B bis allegato a questo regolamento.

*Art. 11*

*Sostituzione dell'allegato G del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008*

1. L'allegato G del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008 è sostituito dall'allegato G allegato a questo regolamento.